

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: I CHIARIMENTI SU DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA COMPILAZIONE DI UNICO 2011**

Si riepilogano di seguito le principali risposte ai quesiti fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 20 che abbiano un impatto sulla compilazione del modello Unico 2011.

<b>interessi su mutui ipotecari prima casa</b>	<p>Gli interessi passivi del mutuo ipotecario sull'abitazione principale stipulato da entrambi i coniugi comproprietari dell'immobile potranno essere detratti per intero dal coniuge che, dopo la separazione, sia diventato proprietario esclusivo del bene e che si sia accollato le residue rate di mutuo, anche se il contratto di mutuo non sia stato modificato e quindi continui ad essere a nome di entrambi i coniugi. L'accollo deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata; le quietanze relative al pagamento degli interessi devono essere integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all'ex coniuge.</p>
	<p>Gli interessi passivi detraibili ai fini delle imposte dirette sono quelli relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e non quelli per la ristrutturazione dell'immobile. La destinazione del mutuo all'acquisto dell'abitazione principale può risultare dal contratto di mutuo, dal contratto di acquisto della proprietà del bene, da altra documentazione della banca presso cui il mutuo è acceso ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/00 che attesti quale ammontare del mutuo sia imputabile all'acquisto dell'abitazione e quale alla ristrutturazione.</p>
	<p>In presenza delle altre condizioni richieste dalla norma la detrazione degli interessi passivi relativi all'acquisto della prima casa può riconoscersi agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra essi e la banca. Nel caso in cui il pagamento dell'intera quota avvenga da parte di un solo erede questi potrà detrarre gli interessi nella misura massima consentita a condizione che tra gli eredi venga stipulata una scrittura privata autenticata o atto pubblico da cui risulti il nominativo del soggetto che si assume l'obbligo di pagamento dell'intero.</p>
	<p>Il nudo proprietario che contragga un mutuo per l'acquisto della piena proprietà di un immobile concedendone l'usufrutto al figlio, può esercitare la detrazione degli interessi pagati, in rapporto all'intero valore dell'immobile.</p>
<b>detrazione del 36%</b>	<p>Al fine di usufruire della detrazione del 36% nel caso in cui fattura e bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da più soggetti, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulta indicato nei detti documenti, a condizione però che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa</p>

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

	<p>da egli sostenuta.</p> <p>Il soggetto che non avesse inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, per beneficiare della detrazione, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi, nel campo apposito, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato tale invio.</p> <hr/> <p>Nel caso di acquisto presso un'impresa costruttrice di un box con vincolo pertinenziale all'unità abitativa il beneficio è attribuito in base all'onere effettivamente sostenuto, ne deriva che il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura.</p>
<p><b>detrazione del 55%</b></p>	<p>La detrazione del 55% potrà essere usufruita anche dai soggetti che hanno inviato all'Enea per gli anni 2007 e 2008 una comunicazione contenente informazioni errate sulle spese sostenute solo nel caso in cui in sede di accertamento <i>ex art.36-ter</i>, DPR n.600/73, il contribuente dimostri di aver osservato tutti gli adempimenti posti a suo carico per la fruizione del beneficio e sia in grado di documentare le spese non risultanti dalla scheda originariamente inviata all'Enea.</p>
	<p>L'unica modalità per far valere le spese non indicate nella comunicazione originariamente inviata all'ENEA e sostenute nel corso del 2009 è la rettifica telematica da effettuarsi con apposita procedura indicata dalle Entrate nella C.M. n.21 del 23/04/10, da effettuarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
	<p>Le spese per gli interventi sul risparmio energetico realizzati da un imprenditore sono portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le stesse sono sostenute in attuazione del principio di competenza, dato che a partire dal 2011 le spese per interventi di risparmio energetico devono essere ripartite in dieci rate, anziché in cinque, per tali soggetti le stesse, dovranno essere rateizzate in base alla normativa vigente nell'anno di sostenimento dell'onere.</p>
	<p>Gli esercenti arti e professioni possono realizzare interventi di riqualificazione energetica sia su immobili abitativi che strumentali, in particolare l'esercente arte e professione può fruire della detrazione anche in relazione alle spese sostenute per detti interventi che siano state dedotte, nella misura consentita, dalla determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio dell'attività.</p>
<p><b>agevolazioni fiscali in favore dei disabili</b></p>	<p>Gli invalidi civili possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento, nel caso di soggetti affetti da disabilità motoria, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte o impedito capacità motorie permanenti, per i soggetti affetti da disabilità psichica, alla natura psichica o mentale della patologia e alla gravità della stessa, per i soggetti affetti da handicap psichico o mentale è anche necessaria l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi n.18/80 e n.508/98.</p>
	<p>Le spese sostenute per l'acquisto e la realizzazione di una piscina anche se utilizzata per scopi terapeutici, non sono spese sanitarie alle quali è riconosciuta la detrazione d'imposta ai sensi dell'art.15, co.1, lett. c), del Tuir.</p>
	<p>Le spese mediche per l'acquisto dei mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento dei soggetti portatori di handicap sostenute all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, sono soggette allo stesso regime fiscale di quelle sostenute in Italia.</p> <p>I documenti relativi a tali spese in lingua originale dovranno essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana (con l'esclusione di quelli scritti in inglese, francese, tedesco e spagnolo che possono essere tradotti e sottoscritti direttamente dal contribuente).</p>

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

<b>detrazioni per figli a carico</b>	La detrazione per figli a carico deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori con la conseguenza che la detrazione attribuita ai due genitori deve interessare tutti i figli (tutti al 50%, tutti al coniuge con reddito più elevato). Nel caso di figli nati non dai medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa.
<b>assegni periodici destinati al mantenimento dei figli naturali</b>	Il trattamento fiscale previsto per gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli legittimi trova applicazione anche agli assegni periodici di mantenimento dei figli naturali, sempreché tali assegni risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
<b>spese di istruzione - iscrizione al conservatorio o di musica</b>	Le spese sostenute per l'iscrizione presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n.212/05 risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l'iscrizione ai corsi universitari. Se le spese sono sostenute per l'iscrizione ai corsi di formazione istituiti con precedente ordinamento, essi possono, invece, essere equiparati alle spese sostenute per la formazione scolastica secondaria.
<b>compensazioni</b>	Nel caso di presentazione del mod. 730 dal quale risulti un credito/debito di addizionale e un debito/credito Irpef, trovano applicazione le regole specifiche dettate in tema di liquidazione del 730 (D.M. n.164 del 31 maggio 1999) e non il divieto di compensazione per importi superiori ad € 1.500 di cui all'art.31 del D.L. n.78/10.
<b>lavoro prestato all'estero</b>	Nel caso di determinazione del reddito di lavoro percepito all'estero sulla base delle retribuzioni convenzionali, ai sensi dell'art.51, co.8-bis, del Tuir, nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro sia a tempo parziale, la retribuzione convenzionale può essere ridotta proporzionalmente alla riduzione dell'orario di lavoro.
<b>contributi assistenziali di enti privati per calamità naturali</b>	I contributi assistenziali erogati dalla cassa previdenziale ai propri iscritti per i danni provocati da calamità naturali alla prima abitazione o allo studio professionale non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito e quindi non rilevano ai fini della tassazione, tuttavia se tali contributi sono concessi per la ricostruzione dell'immobile strumentale, le spese sostenute dal professionista saranno deducibili dal reddito di lavoro autonomo, secondo le regole previste per tale categoria reddituale, al netto dei contributi percepiti.
<b>limite di spesa detraibile per intermediazione immobiliare</b>	Nel caso di acquisto di un immobile da parte di due soggetti, se la fattura dell'intermediario risulta intestata ad un solo proprietario, al fine di ammettere pro-quota al beneficio della detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest'ultimo. Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un solo soggetto con fattura cointestata al proprietario e ad un altri al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest'ultimo. Infine, nel caso in cui la fattura risulti intestata ad un soggetto che non sia proprietario dell'immobile, le spese per l'intermediazione non potranno essere detratte dal proprietario dell'immobile.
<b>spese per attività sportive svolte dai ragazzi tra i cinque e i diciotto anni di età</b>	Nel caso di frequenza di corsi in strutture sportive in convenzione con il comune, in presenza di pagamenti effettuati nei confronti dell'ente pubblico al fine di beneficiare della detrazione in esame, è necessario che la spesa sostenuta sia certificata da bollettino bancario o postale, oppure da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle strutture sportive, recante l'indicazione: a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale ovvero, se persona fisica, nome, cognome, residenza e codice fiscale delle associazioni sportive; b) della causale del pagamento; c) dell'attività sportiva esercitata; d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa; e)

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	dei dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
<b>spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede</b>	Nel caso in cui due genitori abbiano a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione ognuno di questi potrà beneficiare della detrazione del 19% sull'importo massimo di € 2.633, il beneficio è subordinato all'effettivo pagamento dei canoni.
<b>imposta sostitutiva su straordinario e premi di produttività</b>	Per quanto concerne la possibilità di comprendere l'indennità di volo minima garantita al personale navigante dell'aviazione civile nel compenso per il lavoro notturno da assoggettare ad imposta sostitutiva del 10%, si ritiene che tale tassazione sia alternativa a quella ordinaria che prevede l'imponibilità dell'indennità nella misura del 50% del suo ammontare. Ne consegue che l'indennità di volo si possa: 1) assoggettare ad imposta sostitutiva per l'intero importo; 2) tassare in modo ordinario facendo concorrere l'indennità di volo alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50% del suo ammontare.
<b>somme per l'incremento della produttività e loro effetti sull'ISEE</b>	Le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività agevolate fiscalmente con applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini della determinazione dell'ISEE. Se più componenti del nucleo familiare percepiscono compensi agevolati, l'importo che non concorre al reddito complessivo ai fini dell'ISEE deve essere assunto entro il limite massimo di € 6000.
<b>emolumenti variabili e aliquota addizionale del 10%</b>	Per l'applicazione a dirigenti e collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario dell'aliquota addizionale del 10% su specifici compensi, si ritiene che la titolarità in capo al medesimo soggetto di due distinti rapporti di lavoro (dipendente e collaborazione coordinata e continuativa) comporti l'applicazione della norma in modo distinto per ciascuno dei due rapporti.
<b>spese per sedute di psicoterapia</b>	Sono detraibili ex art.15, co.1 lett. c), del Tuir le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.
<b>dispositivi medici</b>	Fiscalmente la generica dicitura "dispositivo medico" sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa, tuttavia per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora: ➔ dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; ➔ sia in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. Il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune, per tali dispositivi medici il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016